



COMUNE DI GRIANTE

Provincia di Como

Via Brentano, 6 – 22011 Griante – C.F. e P.IVA 00486580137

ORDINANZA N. 5 DEL 17 MARZO 2016

DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO E/O DEPOSITO DI RIFIUTI VEGETALI PRESSO IL PUNTO DI RACCOLTA, PERIMETRALMENTE DELIMITATO, SITO IN VIA INDIPENDENZA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ATTESO che, in Via Indipendenza, di fronte al posteggio adiacente l'ingresso della palestra comunale, vi è un'area perimetralmente delimitata destinata al conferimento, da parte dei cittadini iscritti nel ruolo della tassa rifiuti (TARI), di rifiuti vegetali derivanti da piccole manutenzioni delle aree verdi private (ramaglie con foglie, potature di rami d'alberi e siepi, sfalci d'erba, ecc.);

RILEVATO che, nel predetto punto di raccolta, si registra, da qualche tempo, un anomalo e disordinato conferimento di rifiuti vegetali;

RILEVATO che agli Uffici Comunali sono pervenute varie segnalazioni circa il deposito di rifiuti vegetali da parte di persone non residenti a Griante, in quanto tali non soggette alla tassa rifiuti (TARI), nonché da parte di ditte esterne che effettuano professionalmente servizi di manutenzione del verde;

CONSIDERATO che detta situazione, oltre a comportare un accresciuto volume di rifiuti da gestire, dà luogo a fenomeni di degrado urbano e rischia di compromettere le condizioni igienico - sanitarie dei luoghi;

RITENUTO, alla luce delle suesposte considerazioni, di dover intervenire con urgenza mediante adozione di specifici provvedimenti atti a garantire una corretta gestione dei rifiuti vegetali, prevenendo situazioni di degrado ambientale e scongiurando rischi di sorta per la salute pubblica;

RITENUTO, in detto contesto, di dover vietare il conferimento di rifiuti vegetali nell'area perimetralmente delimitata sita in Via Indipendenza da parte di non residenti nel Comune di Griante, ovvero di coloro che non sono soggetti passivi TARI e, pertanto, non concorrono al sostenimento dei costi relativi al servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

RITENUTO di dover altresì vietare il conferimento di rifiuti e scarti vegetali da parte di ditte e imprese, anche agricole, che operano professionalmente nel settore della manutenzione del verde e/o della floricoltura, dell'orticoltura e del giardinaggio;

RILEVATO che il deposito di rifiuti, al di fuori degli appositi contenitori o dalle aree espressamente destinate, equivale ad "abbandono rifiuti", sia per i non residenti che per i residenti, fattispecie già sanzionata dall'art. 255 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00;

VISTI:

- Il D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
- Il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 50, comma 5;
- La legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.
-

ORDINA

- 1) È assolutamente vietato il deposito e/o l'abbandono di rifiuti vegetali al di fuori del punto di raccolta, perimetralmente delimitato, sito in via Indipendenza e delle immediate adiacenze.
- 2) L'utilizzo di detto punto di raccolta è **consentito esclusivamente ai cittadini iscritti nel ruolo della tassa rifiuti (TARI), per il conferimento di rifiuti vegetali** derivanti da piccole manutenzioni delle aree verdi private (ramaglie con fogliame, potature di rami d'alberi e siepi, sfalci d'erba, ecc.).
- 3) E' in ogni caso vietato il conferimento e/o deposito di rifiuti e scarti vegetali da parte di ditte e imprese, anche agricole, che operano professionalmente nel settore della manutenzione del verde e/o della floricoltura, dell'orticoltura e del giardinaggio;
- 4) I rifiuti e gli scarti vegetali sopraindicati devono essere conferiti, a cura dei cittadini, **esclusivamente nei giorni indicati sui cartelli esposti nei pressi dell'area di raccolta** e in forma tale da contenere il più possibile il volume.
- 5) È consentito l'uso di materiale plastico per sigillare e contenere i rifiuti in questione nella sola fase di trasporto degli stessi al punto di raccolta: all'atto del conferimento, i rifiuti dovranno essere liberati a cura dell'utente, da qualsiasi involucro e immessi nell'apposito contenitore.

AVVERTE

Che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporterà l'applicazione, a carico dei trasgressori, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00, con possibilità di pagamento nella misura ridotta di € 200,00), fatte salve le ulteriori previsioni di cui all'art. 255 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 (sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00, con possibilità di pagamento nella misura ridotta di € 600,00)

DISPONE

- 1) Che il personale di Polizia Locale effettui appositi servizi di vigilanza e controllo, al fine di garantire la puntuale osservanza della presente ordinanza.
- 2) Che il medesimo personale provveda altresì all'accertamento e all'irrogazione delle eventuali sanzioni nei confronti dei trasgressori.
- 3) Che il presente provvedimento sia notificato alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio on line e affissione di pubblici avvisi nei luoghi pubblici.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto ovvero ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, entro il termine, rispettivamente, di giorni 30 e 60, decorrenti dalla data di pubblicazione.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Nicola Venturo

Nicola Venturo

h